

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, 12 giugno 2007, prot. n. 9553

Numero dei mandati degli assessori comunali. Termine per la comunicazione al consiglio della composizione della giunta.

Il Comune ha chiesto un parere in ordine alle seguenti questioni:

- 1) possibilità di essere nominato assessore, per il soggetto che ha ricoperto detta carica per due mandati consecutivi, ma non per l'intera durata degli stessi, alla luce di una disposizione dello statuto comunale, secondo cui "chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato Assessore";
- 2) individuazione del termine entro il quale il sindaco neoeletto deve comunicare al consiglio comunale la composizione della giunta.

Per quanto riguarda la prima problematica prospettata, si osserva che la disposizione statutaria citata risulta conforme a quanto, a suo tempo, previsto dall'art. 34, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142¹, il quale stabiliva che "chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore Comunale non può essere ulteriormente, nel mandato successivo, nominato Assessore".

Atteso che il comma 3 dell'art. 34 della l. 142/1990 è stato abrogato dall'art. 11, comma 11, della legge 3 agosto 1999, n. 265, e la normativa successiva non prevede alcun limite in relazione al numero dei mandati degli assessori, si ritiene che non possa continuare a trovare applicazione una disposizione statutaria - ripetitiva di una norma di legge non più vigente - che stabilisca un limite al numero dei mandati degli assessori².

Per quanto concerne la seconda questione, relativa all'individuazione del termine per la comunicazione della composizione della giunta al consiglio comunale, si osserva che, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 267/2000

, l'effettuazione di tale adempimento da parte del sindaco è prevista nel corso della prima seduta successiva alla elezione.

Peraltro, come affermato dalla giurisprudenza³, il termine suindicato ha una finalità meramente acceleratoria, prevedendo l'art. 46, comma 2, un'incombenza preliminare necessaria per un ordinato inizio dell'attività dell'ente. Tale adempimento può, comunque, essere posto in essere, anche se in ritardo.

Di conseguenza, si ritiene che sia possibile rinviare detta comunicazione ad una riunione del consiglio successiva alla prima seduta.

¹ Come sostituito dall'art. 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

² Cfr. i pareri ANCI del 5 marzo 2003 e del 21 marzo 2001, consultabili sul sito www.ancitel.it.

³ Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2005, n. 6476.